

RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/107 DEL CONSIGLIO**del 25 gennaio 2022****su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 6, e l'articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La cittadinanza dell'Unione conferisce a ogni cittadino dell'Unione il diritto alla libera circolazione.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ dà attuazione a tale diritto. Il diritto di circolare e di soggiornare liberamente è sancito anche all'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»). Poiché l'azione dell'Unione si rivela necessaria per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 21 del trattato e i trattati non prevedono altrimenti i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio può adottare disposizioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente.
- (3) A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, del trattato, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
- (4) Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale concernente la propagazione mondiale del nuovo coronavirus che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L'11 marzo 2020 l'OMS ha reso pubblica la sua valutazione secondo cui la COVID-19 aveva le caratteristiche per essere qualificata pandemia.
- (5) Per limitare la diffusione del virus gli Stati membri hanno adottato varie misure, alcune delle quali hanno inciso sul diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quali restrizioni all'ingresso o l'obbligo per i viaggiatori transfrontalieri che esercitano i diritti di libera circolazione di sottoporsi a un test diagnostico per il SARS-CoV-2.
- (6) Poiché la pandemia di COVID-19 ha causato un'emergenza sanitaria senza precedenti, la protezione della salute pubblica è diventata una priorità assoluta sia per l'Unione che per gli Stati membri. Per motivi di protezione della salute pubblica, gli Stati membri possono adottare misure che limitano la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. A norma dell'articolo 168, paragrafo 7, del trattato, la definizione delle politiche sanitarie

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

